



UNIONE COMUNI DELLA VALTENESI

CORPO DI POLIZIA LOCALE

COMUNI DI MANERBA DEL GARDA E MONIGA DEL GARDA
(Provincia di Brescia)

Sede: Manerba del Garda, Via Valtenesi, 48

Tel. 0365/552025 Fax 0365/552034

Dist.: Moniga del Garda, P.zza S. Martino n.° 1

Tel. 0365/502003 Fax 0365/504979

Ordinanza n.° 17/07 del 30/03/2007

ORDINANZA DI MANUTENZIONE DELLE RIPE – ARATURA – PULITURA FOSSI, CANALI E PIANTAGIONI DA PARTE DEI PROPRIETARI FRONTISTI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Atteso che per le caratteristiche del territorio, si rende necessario da parte dei proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non impedire il libero deflusso delle stesse;

Preso Atto che sugli scoli vegetano piantagioni che si inoltrano dentro i fossi in modo da restringere la sezione normale dell'alveo e, in ogni caso da non rispettare le distanze dal ciglio della strada o del fosso;

Accertato che la manutenzione di detti fossi ricadenti parzialmente o interamente in proprietà privata, deve essere effettuata a cura e spese dei proprietari o dei soggetti a ciò tenuti, in base agli usi o ai contratti di fondi rustici, i quali dovranno provvedere all'espurgo e risanamento in modo da mantenere sezioni e pendenze adeguate ogni qual volta sia ritenuto necessario;

Ritenuto di dover richiamare i proprietari dei fondi ad un comportamento consono a quanto stabilisce la regolamentazione comunale, ovvero a tenere regolate le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade, a sfogliare i rami e gli alberi caduti, causa intemperie, sulla sede stradale, a rimuovere nel più breve tempo possibile i rami e gli alberi caduti, causa intemperie, sulla sede stradale, allo sfalcio della vegetazione spontanea lungo i fossi, tanto da rendere più sicuro il vivere civile e salvaguardare la sicurezza pubblica;

Riconosciuto di dovere disciplinare tale situazione rendendo anche edotti i frontisti delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali di uso pubblico, ad arare sul lembo delle strade volgendo il mezzo e gli attrezzi al di fuori dell'area destinata alla viabilità, rispettando la distanza minima di almeno un metro dalla carreggiata stradale e di almeno due metri e mezzo dal ciglio superiore delle canalette, fossi e canali, evitando in tal modo l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive e il danneggiamento delle strade;

Visto il Decreto Legislativo n.° 267 del 18.08.2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"

TUTTO CIÒ PREMESSO

Richiamate e contestualmente revocate le precedenti ordinanze in materia;

Visti gli artt. 15-19 e 29-33 del Codice della Strada;

ORDINA

A tutti i proprietari frontisti:

- a) di ripulire l'alveo dei fossi dal deposito dei rifiuti, erba, pietre, materiali legnosi o di altro genere;
- b) di evitare l'attecchimento di piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque;
- c) di non scaricare nei fossi acque usate provenienti da fabbricati senza la preventiva depurazione e chiarificazione e senza la necessaria autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Ufficio competente previa visto dell'ASL.;
- d) di mantenere i fossi delle strade comunali, vicinali e rurali ricadenti parzialmente o interamente in proprietà privata e provvedere all'espurgo e sezionamento in modo da mantenere sezioni e pendenze adeguate ogni qual volta si ritenuto necessario;
- e) di eseguire, dopo debita autorizzazione, l'apertura di fossi e canali e di escavazioni in genere, partendo dal confine della strada non meno di metri due dall'unghia a campagna del rilevato arginale;
- f) di eseguire l'impianto di alberi o siepi in fregio alle strade secondo le disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n.° 495 e successive modificazioni;
- g) di mantenere regolate le siepi, rimuovere rami ed alberi caduti sulla sede stradale causa intemperie, di provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea lungo fossi e canali;
- h) di mantenere pulite le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti, cedimenti del corpo stradale e realizzare opere di mantenimento, al fine di evitare tali eventi;
- i) di eseguire l'aratura dei terreni, rispettando la distanza minima di almeno un metro dalla carreggiata stradale e di almeno due metri e mezzo dal ciglio superiore delle canalette, fossi e canali, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive e dei canali e il danneggiamento della strada;

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo il disposto dell'art. 650 del C.P., a norma di legge e regolamento, con la sanzione amministrativa da € 120,00 ad Euro 500,00 oltre che all'applicazione della sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive e del ripristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza i lavori verranno eseguiti a cura dell'amministrazione comunale con addebito delle spese al trasgressore.

DISPONE

Che alla presente ordinanza, oltre che essere affissa all'albo pretorio, sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locale ed apposita divulgazione cartacea oltre che la pubblicazione sul sito internet del Comune di Moniga del Garda.

Il locale Comando di Polizia Locale e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Moniga del Garda, 30/03/2007



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
(Commissario Gianfranco ROSSI)